

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 29 aprile 2014 (20.05) (OR. en)

8671/14

Fascicolo interistituzionale: 2013/0224 (COD)

CODEC 1032 ENV 392 MAR 72 MI 380 ONU 39 PE 257

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica
	generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Strasburgo, 14 - 17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha presentato 93 emendamenti (emendamenti 1-93) alla proposta di regolamento.

Inoltre, Nuno TEIXEIRA (PPE - PT) e almeno altri 39 membri del Parlamento europeo hanno presentato un ulteriore emendamento (emendamento 94).

8671/14 buc/va/S 1

DPG IT

II. **VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 aprile 2014, la plenaria ha adottato 84 emendamenti (emendamenti 1-15, 17-24, 26, 28-36, 38-51, 53-71, 73-80, 82-87 e 90-93).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

8671/14 buc/va/S IT DPG

2

Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0480),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0201/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0080/2014),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

8671/14

3

¹ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 170.

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di *anidride carbonica generate* dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE)n. 525/2013

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di *gas a effetto serra* dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013.

Emendamento

(1 bis) Il trasporto marittimo ha un'incidenza sul clima globale e sulla qualità dell'aria, per effetto delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) e di altre emissioni, compresi gli ossidi di azoto (NO_x), gli ossidi di zolfo (SO_x), il metano (CH_x), il particolato (PM) e il nero di carbonio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Il trasporto marittimo internazionale rimane l'unico ramo del settore trasporti non incluso nell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Secondo la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta di regolamento, le emissioni di CO₂ generate dal trasporto marittimo internazionale dell'Unione sono

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche degli effetti sul clima globale di sostanze diverse dal CO₂ generate dal trasporto marittimo, è opportuno condurre periodicamente, nel contesto del presente regolamento, una valutazione aggiornata di tali effetti. Sulla base delle sue valutazioni e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal CO2 che incidono sul clima, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni per le politiche e le misure al fine di ridurre tali emissioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) È necessario, inoltre, che la Commissione intervenga per affrontare altre attività che generano emissioni di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici non coperti dal presente regolamento, ovvero l'impiego di refrigeranti da parte dei pescherecci, ed emissioni per evaporazione durante le operazioni di carico e scarico dei carburanti e della merce alla rinfusa (ad esempio COV o particolato).

Proposta di regolamento Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 sexies) Il Libro bianco della Commissione "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti" del 2011 chiede una riduzione del 40% (e, se praticabile, del 50%) delle emissioni generate dal trasporto marittimo entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005, segnatamente attraverso l'applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga".

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 septies) La risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (2011/2096(INI)) chiede una riduzione uniforme del 30% a livello di Unione delle emissioni di CO₂ e degli inquinanti nel trasporto marittimo, a cui gli accordi IMO sull'indice di efficienza energetica in materia di progettazione e il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi intendono contribuire.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Secondo i dati forniti dall'IMO, il consumo di energia e le emissioni di CO₂ delle navi potrebbero essere ridotti *fino al*

Emendamento

(3) Secondo i dati forniti dall'IMO, il consumo di energia e le emissioni di CO₂ delle navi potrebbero essere ridotti *del 25*-

75% mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti; una parte significativa di tali misure può essere considerata economicamente efficiente dal momento che la riduzione dei costi del carburante compensa gli eventuali costi operativi o di investimento

75% mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti; una parte significativa di tali misure può essere considerata economicamente efficiente *e capace di offrire al settore benefici netti*, dal momento che la riduzione dei costi del carburante compensa gli eventuali costi operativi o di investimento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica dovute al trasporto marittimo a livello dell'Unione, la migliore soluzione è la creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di *CO*₂ in base al consumo di carburante delle navi, *come* primo passo di un approccio graduale per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell'impegno dell'Unione in termini di riduzione dei gas a effetto serra.

Emendamento

(4) Al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica dovute al trasporto marittimo a livello dell'Unione, la migliore soluzione è *l'attuazione di una misura* basata sul mercato, in particolare stabilendo i prezzi delle emissioni o un prelievo fiscale, che richiede la creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di gas a effetto serra in base al consumo di carburante delle navi. La raccolta di dati su tali emissioni rappresenta il primo passo di un approccio graduale, giustificato dalla necessità di ridurre tali emissioni, per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell'impegno dell'Unione in termini di riduzione dei gas a effetto serra. L'accesso pubblico ai dati relativi alle emissioni contribuirà a rimuovere gli ostacoli sul mercato che impediscono la diffusione di molte misure che permetterebbero di risparmiare e che ridurrebbero le emissioni del settore.

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Dalla consultazione delle parti interessate e dai dibattiti con i partner internazionali emerge che dovrebbe essere applicato un approccio graduale per l'inserimento delle emissioni del trasporto marittimo nell'impegno dell'Unione di riduzione dei gas a effetto serra approntando un solido sistema MRV per le emissioni di CO₂ del trasporto marittimo come primo passo e stabilendo i prezzi di queste emissioni in una fase successiva. Questo approccio favorisce progressi significativi a livello internazionale sull'accordo degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e su ulteriori misure per conseguire tali riduzioni al minimo costo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'introduzione di un sistema MRV dell'Unione dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni fino al 2% rispetto allo status quo e a una riduzione dei costi netti complessivi fino a 1,2 miliardi di EUR entro il 2030, in quanto potrebbe contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato, in particolare quelli legati alla mancanza di informazioni circa l'efficienza delle navi. La riduzione dei costi di trasporto dovrebbe agevolare gli scambi internazionali. Inoltre, un sistema MRV solido è una condizione fondamentale per qualsiasi misura o norma di efficienza basate sul mercato, applicata

Emendamento

(6) Dalla consultazione delle parti interessate e dai dibattiti con i partner internazionali emerge che dovrebbe essere applicato un approccio graduale per l'inserimento delle emissioni del trasporto marittimo nell'impegno dell'Unione di riduzione dei gas a effetto serra approntando un solido sistema MRV per le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo come primo passo e l'introduzione di nuovi strumenti politici, in particolare stabilendo i prezzi delle emissioni o un prelievo fiscale, in una fase successiva. Questo approccio favorisce progressi significativi a livello internazionale sull'accordo degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e su ulteriori misure per conseguire tali riduzioni al minimo costo.

Emendamento

(7) L'introduzione di un sistema MRV dell'Unione dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni, in quanto potrebbe contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato. La riduzione dei costi di trasporto dovrebbe agevolare gli scambi internazionali. Inoltre, un sistema MRV solido è una condizione fondamentale per qualsiasi misura basata sul mercato o altre misure volte a istituire una base migliore a favore del principio "chi inquina paga", applicate a livello di Unione o mondiale. Data la natura internazionale del trasporto marittimo, un'azione coordinata a livello mondiale può rappresentare il

a livello di Unione o mondiale. Inoltre, fornisce dati affidabili per stabilire obiettivi precisi di riduzione delle emissioni e valutare i progressi del contributo dei trasporti marittimi verso il raggiungimento di un'economia a basse emissioni di carbonio

metodo privilegiato e più efficace per ridurre le emissioni del trasporto marittimo internazionale. Inoltre, fornisce dati affidabili per stabilire obiettivi precisi di riduzione delle emissioni e valutare i progressi del contributo dei trasporti marittimi verso il raggiungimento di un'economia a basse emissioni di carbonio

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO₂ occorre tenere conto di tutte le tratte intra-Unione, tutte le tratte di arrivo dall'ultimo porto al di fuori dell'Unione al primo porto di scalo dell'Unione e tutte le tratte di partenza da un porto dell'Unione al successivo porto di scalo al di fuori dell'Unione. È opportuno prendere in considerazione le emissioni di CO2 nei porti dell'Unione, anche quando le navi sono ormeggiate o si muovono all'interno di un porto, in particolare se sono disponibili misure specifiche intese a ridurle o a evitarle. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio a tutte le navi. indipendentemente dalla loro bandiera.

Emendamento

(8) Ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO₂ occorre tenere conto di tutte le tratte intra-Unione, tutte le tratte di arrivo dall'ultimo porto al di fuori dell'Unione al primo porto di scalo dell'Unione e tutte le tratte di partenza da un porto dell'Unione al successivo porto di scalo al di fuori dell'Unione. È opportuno prendere in considerazione le emissioni di gas a effetto serra nei porti dell'Unione, anche quando le navi sono ormeggiate o si muovono all'interno di un porto, in particolare se sono disponibili misure specifiche e tecnologie alternative, quali, ad esempio, le infrastrutture per il collegamento delle navi ormeggiate alla rete elettrica terrestre, intese a ridurle o a evitarle. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis)
Data la portata geografica e la
concomitante necessità di monitorare le
emissioni di CO₂ al di fuori della
giurisdizione degli Stati membri, e vista

8671/14

l'inclusione di società di navigazione con sede in tutte le parti del mondo, la Commissione dovrebbe informare tempestivamente e in modo adeguato i paesi terzi in merito al sistema MRV, onde assicurare che esso goda della massima accettazione a livello internazionale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Un sistema MRV dell'Unione affidabile e specifico per le navi deve basarsi sul calcolo delle emissioni generate dal consumo di carburante per le tratte da e verso i porti dell'Unione, dal momento che, per via della grande capacità dei serbatoi delle navi, i dati relativi alla vendita di carburante non possono fornire stime adeguatamente accurate del consumo di carburante in questo ambito specifico.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il sistema MRV dell'Unione deve riguardare anche altre informazioni in relazione al clima che consentono di determinare l'efficienza delle navi o di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni. Questo campo di applicazione consente inoltre di adeguare il sistema MRV dell'Unione alle iniziative internazionali a favore dell'introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e contribuisce alla rimozione degli ostacoli

Emendamento

(10) Un sistema MRV dell'Unione affidabile e specifico per le navi deve basarsi sul calcolo delle emissioni generate dal consumo di carburante *o su un reporting accurato delle emissioni effettive* per le tratte da e verso i porti dell'Unione, dal momento che, per via della grande capacità dei serbatoi delle navi, i dati relativi alla vendita di carburante non possono fornire stime adeguatamente accurate del consumo di carburante in questo ambito specifico.

Emendamento

(11) Il sistema MRV dell'Unione *dovrebbe* riguardare anche altre informazioni *al fine* di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni, *di allineare* il sistema MRV dell'Unione alle iniziative internazionali a favore dell'introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e *di contribuire* alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per ridurre ulteriormente l'onere amministrativo per gli armatori e esercenti navali, è necessario che le norme di monitoraggio si incentrino sul CO2, il gas a effetto serra di gran lunga più importante emesso dal trasporto marittimo, che rappresenta fino al 98% delle emissioni complessive di gas a effetto serra di questo settore.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per evitare di dover installare apparecchiature di misurazione non sufficientemente affidabili e disponibili in commercio, che potrebbero pregiudicare l'attuazione del sistema MRV dell'Unione, non è necessario che il sistema MRV dell'Unione contempli in questa fase altri gas a effetto serra, forzanti climatici o inquinanti atmosferici.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

Emendamento

(16) Il sistema MRV offre l'opportunità di garantire una regolamentazione del settore del trasporto marittimo coerente con quella di altri settori.

Emendamento

(16 bis) La convenzione MARPOL prevede l'applicazione obbligatoria dell'indice di efficienza energetica in

materia di progettazione (EEDI) alle nuove navi e l'impiego dei piani di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) nell'intera flotta mondiale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La verifica da parte di verificatori accreditati deve garantire che i piani di monitoraggio e le comunicazioni delle emissioni siano corretti e compatibili con quanto prescritto nel presente regolamento. Per semplificare la verifica, occorre che i verificatori accertino la credibilità dei dati confrontandoli con le stime fondate sui dati di posizionamento e sulle caratteristiche delle navi. Tali stime potrebbero essere fornite dalla Commissione. È opportuno che i verificatori siano persone o soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati da organismi nazionali di accreditamento istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/93¹⁹.

(18) La verifica da parte di verificatori accreditati deve garantire che i piani di monitoraggio e le comunicazioni delle emissioni siano corretti e compatibili con quanto prescritto nel presente regolamento. Pertanto, i requisiti di competenza sono essenziali affinché un verificatore possa svolgere attività di verifica a norma del regolamento. Per semplificare la verifica. occorre che i verificatori accertino la credibilità dei dati confrontandoli con le stime fondate sui dati di posizionamento e sulle caratteristiche delle navi. Tali stime potrebbero essere fornite dalla Commissione. È opportuno che i verificatori siano persone o soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati da organismi nazionali di accreditamento istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/93¹⁹.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 25

Emendamento

 $^{^{19}\ \}mathrm{GU\ L}\ 218\ \mathrm{del}\ 13.8.2008,\ \mathrm{pag.}\ 30.$

 $^{^{19}\ \}mathrm{GU\ L}\ 218\ \mathrm{del}\ 13.8.2008,\ \mathrm{pag.}\ 30.$

Testo della Commissione

(25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista del riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di *CO*₂ prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dell'accreditamento dei verificatori. Occorre in particolare che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne l'utilizzo di sistemi automatizzati e modelli elettronici standard per la comunicazione normalizzata alla Commissione e agli Stati interessati in materia di emissioni e di altre informazioni pertinenti sul clima, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla

Emendamento

(25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista del riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dell'accreditamento dei verificatori. Occorre in particolare che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(26) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne l'utilizzo di sistemi automatizzati e modelli elettronici standard per la comunicazione normalizzata alla Commissione e agli Stati interessati in materia di emissioni e di altre informazioni pertinenti, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla

Commissione²³.

Commissione²³.

²³ GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.

²³ GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire monitorare, comunicare e verificare le emissioni di CO2 delle navi nella fase iniziale di un approccio graduale per ridurre dette emissioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa della natura internazionale del trasporto marittimo e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello di Unione. L'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(27) L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire monitorare, comunicare e verificare le emissioni di gas a effetto serra delle navi nella fase iniziale di un approccio graduale per ridurre dette emissioni, per realizzare gli obiettivi stabiliti nel Libro bianco della Commissione "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti", non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa della natura internazionale del trasporto marittimo e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello di Unione. L'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di *anidride carbonica (CO2)* e di altre informazioni pertinenti *sul clima* in relazione alle navi

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di *gas a effetto serra* e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che

che arrivano circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di *CO2* derivanti dal trasporto marittimo.

arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di *gas a effetto serra* derivanti dal trasporto marittimo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, *i pescherecci*, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica e le navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) "verificatore", un soggetto giuridico che svolge attività di verifica accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ e del presente regolamento;

Emendamento

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica e le navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Emendamento

e) "verificatore", un soggetto giuridico che svolge attività di verifica accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e del presente regolamento o un'agenzia responsabile di un sistema di modellazione per il monitoraggio delle emissioni di una nave;

 $^{^{26}}$ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

²⁶ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) "altre informazioni pertinenti sul clima", informazioni relative *al* consumo di carburante, *all'attività di trasporto e all'*efficienza energetica delle navi che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e *valutare* le prestazioni delle navi;

Emendamento

g) "altre informazioni pertinenti sul clima", informazioni relative alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal consumo di carburante, dalla distanza percorsa, dalle possibilità di collegamento delle navi ormeggiate alla rete elettrica terrestre e dall'efficienza energetica delle navi, che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e indicare le prestazioni delle navi;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione

j) "stima conservativa", la definizione di una serie di ipotesi in modo da garantire che le emissioni annuali non siano sottovalutate o che le distanze *o i quantitativi di merci trasportate* non siano *sopravvalutati*;

Emendamento

j) "stima conservativa", la definizione di una serie di ipotesi in modo da garantire che le emissioni annuali non siano sottovalutate o che le distanze non siano sopravvalutate;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione

k) "tonnellate di CO2", tonnellaggio metrico di CO2;

Emendamento

soppresso

8671/14

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) "nave all'ormeggio", una nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto dell'Unione per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l ter) "classe ghiaccio", l'indicazione assegnata alla nave dall'amministrazione o da un'organizzazione riconosciuta dall'amministrazione che indica che la nave è stata concepita per la navigazione in condizioni di mare ghiacciato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le società monitorano e comunicano per ogni nave la quantità e il tipo di carburante consumato in un anno *civile all'*interno di *ogni porto* sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per *ogni tratta* di arrivo e di partenza presso un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro a norma dei paragrafi da 2 a 6.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Emendamento

1. Le società monitorano e comunicano per ogni nave la quantità e il tipo di carburante consumato in un anno *di riferimento all'*interno di *tutti i porti* sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per *tutte le tratte* di arrivo e di partenza presso un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro a norma dei paragrafi da 2 a 6.

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni risultanti dalla combustione dei carburanti. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono

esaustivi e riguardano le emissioni di *CO*₂

risultanti dalla combustione dei carburanti,

quando la nave è in mare nonché quando è

ormeggiata. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel

corso del periodo di riferimento.

6 bis. Le società tengono conto delle raccomandazioni incluse nelle relazioni di verifica pubblicate ai sensi dell'articolo 13 nel monitoraggio e nella comunicazione successivi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora sia conseguito un accordo internazionale per monitorare le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione rivede i metodi di cui all'allegato I e le è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, concernenti, se del caso, modifiche di tale allegato al fine di specificare l'uso di flussometri per i processi di combustione interessati e la misurazione diretta delle emissioni.

Emendamento 39

ALLEGATO DPG

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti *sul clima* per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a *5 000 tonnellate*.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome della nave, il numero di registrazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell'armatore della nave;

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) una descrizione delle fonti di emissione a bordo della nave, tra cui i motori principali, i motori ausiliari, le caldaie e i generatori di gas inerte e i tipi di carburanti utilizzati;

Emendamento

1. Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 400 tonnellate.

Emendamento

a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome della nave, il numero di registrazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza, *la "classe ghiaccio"* e il nome dell'armatore della nave;

Emendamento

- c) una descrizione delle *seguenti* fonti di emissione *e dei tipi di carburante* a *esse associati, a* bordo della nave, *come segue:*
- i) motori principali;
- ii) motori ausiliari;
- iii) caldaie;
- iv) generatori di gas inerte;

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità predisposti per aggiornare la completezza dell'elenco delle fonti di emissioni per *l'anno* di monitoraggio allo scopo di garantire la completezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni della nave;

Emendamento

d) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità predisposti per aggiornare la completezza dell'elenco delle fonti di emissioni per *il periodo* di monitoraggio allo scopo di garantire la completezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni della nave;

Emendamento

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

soppresso

ii) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare il carico trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare la distanza percorsa e il tempo trascorso navigando fra i ghiacci;

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) la data dell'ultima modifica del piano di monitoraggio. soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revisioni.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. Le norme tecniche che stabiliscono i modelli per i piani di monitoraggio di cui al paragrafo 1 sono determinate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento

4. Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 al fine di stabilire le norme tecniche che stabiliscono i modelli per i piani di monitoraggio di cui al paragrafo 1. Tali modelli sono quanto più semplici possibile e non determinano oneri burocratici inutili.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Una società modifica il piano di monitoraggio nelle situazioni *seguenti*:

Emendamento

Una società modifica il piano di monitoraggio nelle situazioni *di cui alle*

8671/14 21

lettere da a) ad e). Il piano di monitoraggio è modificato solo in relazione alle modifiche specifiche verificatesi in seguito a tali situazioni.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) quando si verifica un cambio di proprietà di navi;

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento

a) quando si verifica un cambio di

proprietà di navi, o del titolare del documento di conformità o della

bandiera;

Il monitoraggio può essere sospeso nei periodi in cui una nave si trova in una situazione di emergenza, comprese eventuali operazioni di salvataggio.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale operando una distinzione tra carburante utilizzato all'interno e all'esterno delle zone di controllo delle emissioni;

Emendamento 53

Emendamento

b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) merci trasportate;

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) efficienza energetica, come stabilita all'allegato II;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) attività di trasporto.

soppresso

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) data e ora dell'inizio e della fine dei periodi in cui il monitoraggio è stato sospeso a causa di situazioni di emergenza, come attività di salvataggio, insieme a una descrizione di tali situazioni.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

8671/14

Testo della Commissione

Emendamento

Per il trasporto marittimo d'altura con scalo in una serie di porti dell'Unione, la tappa europea deve essere considerata un'unica tratta.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, le navi che operano esclusivamente nel quadro del presente regolamento e che effettuano varie tratte al giorno sono esentate dal monitoraggio delle emissioni per tratta.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Articolo 10

Monitoraggio su base annua

Sulla base del piano di monitoraggio approvato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e dell'allegato II, i seguenti parametri:

- a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale operando una distinzione tra carburante utilizzato all'interno e all'esterno delle zone di controllo delle emissioni:
- b) totale emissione di CO2;
- c) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- d) dato aggregato delle emissioni di CO2 di

Emendamento

Articolo 10

Monitoraggio su base annua

Sulla base del piano di monitoraggio approvato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e dell'allegato II, i seguenti parametri:

- a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;
- b) totale emissione di CO₂;
- c) dato aggregato delle emissioni di CO₂ di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- d) dato aggregato delle emissioni di CO₂ di

tutte le tratte di partenza effettuate da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

- e) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- f) emissioni di CO2 nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;
- g) distanza totale percorsa;
- h) tempo totale trascorso in mare;

i) attività di trasporto totale;

j) efficienza energetica media.

- tutte le tratte di partenza effettuate da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- e) dato aggregato delle emissioni di CO₂ di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- f) emissioni di CO₂ nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;
- g) distanza totale percorsa;
- h) tempo totale trascorso in mare *e all'ormeggio*;
- j) efficienza energetica media.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) la "classe ghiaccio" della nave;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) l'efficienza tecnica della nave (l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) o il valore stimato dell'indice (EIV) in base alla risoluzione dell'IMO MEPC.215 (63), ove applicabile);

Emendamento

iv) l'efficienza tecnica *certificata* della nave, *espressa dall'*indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) ove applicabile *al tipo di nave pertinente*;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a – punto ix

Testo della Commissione

Emendamento

ix) indirizzo, telefono, fax e indirizzo di

ix) indirizzo, telefono e indirizzo di posta

8671/14 25

posta elettronica di un referente;

elettronica di un referente;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) i dettagli dei periodi di sospensione del monitoraggio a causa di situazioni di emergenza e di salvataggio.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni utili *relative al clima* incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni pertinenti *sul clima* dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II.

Emendamento

5. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni utili incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni *pertinenti* dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Se il verificatore ha individuato aree in cui è possibile migliorare il rendimento della società in relazione al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, anche per quanto attiene al conseguimento di maggiore accuratezza e al miglioramento dell'efficienza nel monitoraggio e nella comunicazione,

8671/14

include nella relazione di verifica raccomandazioni finalizzate al miglioramento.

Emendamento

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

soppresso

1. Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando le emissioni dichiarate con i dati stimati sulla base dei dati e delle caratteristiche di localizzazione come la potenza del motore installato. Nel caso di divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel corso delle visite e delle ispezioni intraprese dall'EMSA per monitorare l'attuazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, l'Agenzia monitorerà anche l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 da parte delle autorità competenti degli Stati membri e comunicherà i risultati alla Commissione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei

requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione pubblica le emissioni comunicate a norma dell'articolo 11 e le informazioni sulla conformità della società ai requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli 11 e 17.

Emendamento

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione pubblica le emissioni comunicate a norma dell'articolo 11, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali per la tutela del legittimo interesse economico, ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 2003/4/CE^{1is} del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'identità della nave (nome, numero di registrazione IMO *e* porto di

Emendamento

a) l'identità della nave (nome, numero di registrazione IMO, porto di

¹ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

immatricolazione o porto di appartenenza);

immatricolazione o porto di appartenenza *e* "classe ghiaccio" della nave);

Emendamento

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) efficienza tecnica della nave (EEDI, *ove*

applicabile al tipo di nave pertinente);

c) efficienza tecnica della nave (EEDI *o EIV*, *a seconda dei casi*);

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

soppresso

g) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di gas a effetto serra per la distanza percorsa e merci trasportate sulle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni e sulle altre informazioni pertinenti *sul clima* relative al

Emendamento

3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni e sulle altre informazioni pertinenti relative al trasporto

8671/14

trasporto marittimo.

marittimo.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e può, se del caso, proporre modifiche al presente regolamento.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23

Delega dei poteri

È conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 24, nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento, il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II onde tener conto dell'aggiornamento delle prove scientifiche disponibili, dei dati disponibili a bordo delle navi e delle pertinenti norme internazionali e norme accettate a livello *internazionale*, di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l'accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni.

Emendamento

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e ne garantisce l'allineamento con le pertinenti norme internazionali stabilite dall'IMO.

Emendamento

Articolo 23

Delega dei poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II, onde tener conto dell'aggiornamento delle prove scientifiche disponibili e per allineare gli allegati ai pertinenti regolamenti internazionali secondo quanto deciso dall'IMO, al fine di garantire la conformità ai regolamenti internazionali. *nell'intento* di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l'accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni. Tale potere è conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 24, solo nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento.

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati di cui agli *articoli 15*, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere *dal 1º luglio 2015*.

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 21 bis – punto 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, dell'articolo 6, paragrafo 4, e degli articoli 15, 16 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

(3 bis) La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto marittimo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO₂, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 e/o come previsto dal regolamento (UE) n. XXXX/XXXX, e migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico marittimo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) modellizzazione tramite le informazioni sui movimenti delle navi (AIS) e i dati specifici sulle navi.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione dei metodi indicati in precedenza approvata dal verificatore, se migliora l'accuratezza globale della misurazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – punto 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Questo approccio non deve essere utilizzato quando le BDN non sono disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburante, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL).

Emendamento

Nel caso in cui le BDN non siano disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburate, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL), si utilizzano soltanto i rilevamenti delle letture del carburante e degli oli combustibili presenti nei serbatoi.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – punto 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Quando le BDN non sono disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburate, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL), si utilizzano solo i

rilevamenti delle letture del carburante e degli oli combustibili presente nei serbatoi.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – punto 2 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato incaricato dell'analisi del carburante, laddove disponibile.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato I – parte B – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Metodo D bis: Modellizzazione tramite le informazioni sui movimenti delle navi (AIS) e i dati specifici sulle navi

L'agenzia responsabile del sistema di modellazione conclude un accordo scritto con l'armatore della nave in questione. Alla fine del periodo di monitoraggio, le emissioni di CO₂ calcolate sono confrontate con il registro degli oli minerali della nave e le BDN al fine di individuare e correggere eventuali differenze.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per le navi passeggeri, il numero dei passeggeri è usato per esprimere il carico trasportato. Per tutte le altre categorie di navi, la quantità di carico è espressa in soppresso

tonnellate metriche e metri cubi di carico.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Allegato II – parte A – paragrafo 5

Testo della Commissione

L'attività di trasporto deve essere determinata moltiplicando la distanza percorsa per la quantità di carico trasportato.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Allegato II – parte B – paragrafo 3

Testo della Commissione

L'efficienza energetica media è monitorata utilizzando *almeno quattro* indicatori, il consumo di carburante per distanza, *il consumo di carburante per attività di trasporto, le emissioni di CO₂ per distanza e le emissioni di CO₂ per <i>attività di trasporto*, calcolati come segue:

Consumo di carburante per distanza = consumo totale annuo di carburante / distanza totale percorsa

Consumo di carburante per attività di trasporto = consumo totale annuo di carburante / attività di trasporto totale

Emissioni di CO2 per distanza = emissioni totali annue di CO2 / distanza totale percorsa

Emissioni di CO2 per attività di trasporto = emissioni totali annue di CO2 / attività di trasporto totale

Emendamento

soppresso

Emendamento

L'efficienza energetica media è monitorata utilizzando *due* indicatori, il consumo di carburante per distanza e le emissioni di CO₂ per *distanza*, calcolati come segue:

Consumo di carburante per distanza = consumo totale annuo di carburante / distanza totale percorsa

Emissioni di CO_2 per distanza = emissioni totali annue di CO_2 / distanza totale percorsa